

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata:

“UNIONE DELLE COMUNITA' AFRICANE D'ITALIA - ONLUS”

o in forma abbreviata **“U.C.A.I. – ONLUS”**.

Con efficacia dall'iscrizione nell'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione assumerà la denominazione di “UNIONE DELLE COMUNITA' AFRICANE D'ITALIA - ETS” o in forma abbreviata “U.C.A.I. – ETS”.

L'associazione ha sede legale in Milano.

E' in facoltà dell'organo amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali ovvero trasferire la sede nell'ambito del citato Comune. L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede legale in un Comune diverso spettano all'assemblea degli associati.

ART. 2 - Finalità ed oggetto

L'associazione, senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare:

- riconosce e promuove il valore dei principi contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana;
- promuove la cultura della legalità e l'impegno per il rinascimento del Continente Africano;
- promuove il riconoscimento formale e sostanziale della minoranza afro-italiana;
- promuove l'identità plurale, si impegna a creare le reali condizioni per una ricomposizione meticcica della società;
- promuove l'ascensione sociale ed economica degli africani, facendo prevalere le ragioni della meritocrazia;
- presidia i luoghi delle contraddizioni per prevenire e mediare potenziali conflitti sociali, difende l'onorabilità e la dignità degli africani ovunque siano.

L'associazione (con ciò definendo il proprio perimetro valoriale) si rivolge ai soggetti, il cui comportamento sia conforme ai seguenti valori: consapevolezza della propria identità, reputazione, valorizzazione del merito, solidarietà, centralità della persona senza distinzioni di razza, rispetto del prossimo, panafricanismo.

La dottrina fondamentale dell'UBUNTU ispira l'attività dell'associazione.

Ideatore e promotore dell'U.C.A.I. è il Dott. Otto Bitjoka, cittadino camerunense ed italiano.

L'oggetto dell'associazione consiste, in via principale, nel sostenere, promuovere e svolgere direttamente le seguenti attività:

- studio e ricerca del settore dell'immigrazione africana nera;
- studio e ricerca sul panafricanismo e afrocentrismo;
- studio e ricerca sulla minoranza afro-italiana;
- studio e formazione nel settore dei diritti civili;
- cooperazione con i paesi dell'africa sub-sahariana, per promuoverne lo sviluppo economico e l'industrializzazione;
- formazione professionale ed extraprofessionale, promozione dell'educazione e formazione in vari ambiti;
- mediazione tra popoli e nazioni diverse, al fine di favorirne la pacificazione e la libera convivenza;
- promozione della buona immigrazione e delle identità plurali;
- tutela, servizi vari e soft charity per gli immigrati africani e i richiedenti asili con finalità di garantirne la piena dignità, ivi compresa la possibilità per l'associazione di costituirsi parte civile in processi penali, per la tutela degli interessi collettivi o diffusi degli africani, lesi da illeciti a sfondo razziale o con aggravante razziale.

L'associazione non potrà esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4 - Associati

Possono divenire associati soltanto altre associazioni di secondo livello (cioè associazioni di associazioni), che saranno denominate Club Regionali UCAI, in numero massimo di una per ogni Regione italiana, che svolgano attività e perseguano finalità coerenti con le attività, le finalità ed i valori dell'Associazione. Associati dei Club Regionali saranno le associazioni Circoli Provinciali, in misura massima di una per ogni Provincia.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Coordinamento Nazionale, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Coordinamento Nazionale deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva riunione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di associato è intrasmissibile.

ART. 5 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea;
- di essere informati sulle attività dell'associazione;
- di esaminare i libri sociali;
- di essere rimborsati delle sole spese effettivamente sostenute nello svolgimento di attività prestate a favore dell'associazione, purchè previamente concordate, fatto presente che tali attività saranno volontarie e gratuite, senza fini di lucro, anche indiretto.

Gli associati devono:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa annuale.

ART. 6 - Recesso ed esclusione

L'associato può recedere dall'associazione, mediante comunicazione scritta al Presidente.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o dal regolamento interno o i cui comportamenti siano divenuti incompatibili con le finalità o con i valori dell'associazione, può essere escluso.

L'esclusione è deliberata dal Coordinamento Nazionale, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'escluso può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione, chiedere che sull'esclusione si pronunci l'assemblea, che delibererà, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva riunione.

Sia i recedenti, sia gli esclusi non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Coordinamento Nazionale;
- Presidente;
- Presidente Onorario;
- Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine

del giorno dei lavori. L'avviso deve essere inviato con strumenti che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento, ad esempio email con conferma di recapito.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Coordinamento Nazionale lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Agli enti associati sono attribuiti da uno a quattro voti, in proporzione al numero dei loro associati e precisamente:

- fino a n. 2 (due) associati, un voto;
- da n. 3 (tre) a n. 6 (sei) associati, due voti;
- da n. 7 (sette) a n. 9 (nove) associati, tre voti;
- oltre n. 9 (nove) associati, quattro voti.

Ciascun ente associato è rappresentato dal suo legale rappresentante o da persona fisica dallo stesso delegata. Lo stesso soggetto non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita a membri del Coordinamento Nazionale o dell'organo di controllo o a dipendenti di U.C.A.I..

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano del Coordinamento Nazionale.

Il presidente dell'assemblea nomina il segretario.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

ART. 9 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
- h) fissa l'importo della quota associativa annuale;
- i) delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione degli associati;
- l) approva e modifica l'eventuale regolamento interno.

ART. 10 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, se è presente, in proprio o in delega, almeno un terzo degli iscritti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

ART. 11 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 - Coordinamento Nazionale

Il Coordinamento Nazionale è composto da 11 (undici) a 33 (trentatré) membri eletti dall'assemblea.

Esso dura in carica per 3 (tre) anni. Ogni membro può rimanere in carica per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei membri, decade l'intero Coordinamento Nazionale e deve essere senza indugio convocata l'assemblea per la nomina di un nuovo Coordinamento Nazionale.

ART. 14 - Riunioni del Coordinamento Nazionale

Il Presidente convoca il Coordinamento Nazionale mediante avviso spedito a tutti i membri, nonché ai membri dell'organo di controllo, se in carica, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Coordinamento si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le riunioni del Coordinamento e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato. Esse sono presiedute dal Presidente oppure in sua assenza da un membro nominato dai presenti. In caso di riunione tenuta ai sensi del successivo comma, la stessa è presieduta da un consigliere nominato dai presenti.

Le riunioni del Coordinamento Nazionale si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Coordinamento Nazionale sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

Il Coordinamento Nazionale compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 15 - Poteri del Coordinamento Nazionale

Il Coordinamento Nazionale ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Esso può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

Possono essere nominati procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART. 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, di fronte ai terzi ed il giudizio.

Egli è membro di diritto del Coordinamento Nazionale.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Coordinamento Nazionale.

Può essere nominato Presidente Onorario una persona fisica che si sia distinta per la propria attività a favore dell'associazione. Il Presidente Onorario è una figura rappresentativa e non ha alcun potere amministrativo, né di legale rappresentanza.

ART. 17 - Organo di controllo

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (o quei diversi limiti stabiliti dalla normativa sul Terzo Settore pro tempore vigente):

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 110.000 (centodiecimila);

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: Euro 220.000 (duecentoventimila);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un altro soggetto incaricato della stessa, purchè un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle normative vigenti.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Fuori dai casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, l'assemblea può sempre procedere alla nomina dello stesso, qualora lo ritenga opportuno.

ART. 18 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

a. quote e contributi degli associati;

b. contributi di privati;

c. eredità, donazioni e legati;

d. altre entrate compatibili con la normativa in materia.

L'associazione può porre in essere attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate ai sensi della normativa sul Terzo Settore.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione ed entrate comunque denominate deve essere obbligatoriamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2.

Durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a chiunque ed in particolare a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, successive modifiche ed integrazioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività statutaria;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonchè alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività statutaria;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori al limite massimo stabilito dalla normativa sul Terzo Settore.

ART. 19 - Bilancio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro 220.000 (o a quel diverso importo stabilito dalla normativa sul Terzo Settore pro tempore vigente) può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro (o a quel diverso importo stabilito dalla normativa sul Terzo Settore pro tempore vigente) l'associazione deve depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui (o a quel diverso importo stabilito dalla normativa sul Terzo Settore pro tempore vigente) l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa a cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonchè agli associati.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro.

Il bilancio è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Coordinamento Nazionale e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 20 - Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture prescritte dal precedente articolo 19, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 21 - Rapporti di lavoro

I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

Articolo 22 - Attività di volontariato

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle propria attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini di cui sopra non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione, nel caso in cui si avvalga di volontari, deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'assemblea con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Dal momento in cui sarà applicabile all'associazione la normativa prevista in materia dal Codice del Terzo settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 di detto Codice e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 25 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dalla normativa sulle ONLUS, dal Codice del Terzo Settore (da quando applicabile), dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.